

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 14/05/2025

## FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 13/06/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 05/10/2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in data 30/06/2021 dopo il pagamento di 44 rate sulle 96 totali. Ciò premesso la ricorrente ha chiesto in via principale il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.760,49 (“salvo errori ed omissioni, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto”) di cui € 260,00 a titolo di “Spese di istruttoria”, € 511,87 a titolo di “Commissioni di attivazione”, € 989,04 a titolo di “Commissioni rete di vendita esterna” ed € - 0,42 (al netto di € 1.634,76 già abbuonati in sede di conteggio estintivo) a titolo di “Commissioni di gestione pratica”; in via subordinata una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti up front, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi ed, in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 e la refusione del contributo di €20,00 relativo alle spese di



procedura. Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 44, ha riferito che (i) nel conteggio estintivo è stato riconosciuto in favore di parte ricorrente l'abbuono degli interessi non maturati per le 52 rate residue, pari ad € 1.691,38, oltre al rimborso di € 1.634,76 a titolo di commissioni di gestione; (ii) con nota del 08/08/2024, in riscontro al reclamo, è stato rimborsato alla parte ricorrente un importo di € 481,67 – comprensivo di interessi legali - a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione", alle "spese di istruttoria" ed alle "commissioni rete esterna", determinato applicando il criterio della curva degli interessi su tali voci di costo; (iii) con successiva missiva del 12/03/2025 ha inoltre provveduto a rimborsare a parte ricorrente "in ottica bonaria di attenzione nei confronti della propria clientela e senza nulla riconoscere" un ulteriore importo, pari ad € 572,71 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni rete esterna", determinato con i medesimi criteri di calcolo già utilizzati in sede di riscontro al reclamo; detta somma, maggiorata degli interessi legali e del contributo di € 20,00 – versato dal ricorrente per la presentazione del ricorso – per complessivi € 645,11, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente munito di delega all'incasso; (iv) le "commissioni di attivazione" (lett. C) riguardano importi dovuti al resistente a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, trattandosi quindi di oneri up front, in linea anche con quanto predisposto dalla Banca d'Italia e delle decisioni ABF; (v) le "spese di istruttoria e notifica" (lett. E) si riferiscono ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, dovendo essere pertanto considerate costi up front; (vi) le "commissioni di intermediazione" (commissioni rete esterna) riguardano costi integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata e corrispondono esattamente a quanto fatturato alla banca dall'intermediario del credito intervenuto, come attestato dall'allegata fattura e dal relativo bonifico; (vii) le "commissioni di gestione", sono già state rimborsate in conteggio estintivo, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, per la somma € 1.634,76; (viii) le previsioni contrattuali risultano pienamente conformi ed in linea con le disposizioni normative in materia; (ix) a seguito della sentenza c.d. Lexitor, avente ad oggetto i costi rimborsabili al consumatore a seguito di estinzione anticipata, parte della giurisprudenza e l'ABF hanno reinterpretato l'art. 16 della Direttiva n. 2008/48 in conformità con la suddetta pronuncia della CGUE, ritendo quindi che ogni costo, a prescindere dalla sua natura, andasse rimborsato al consumatore in caso di anticipata definizione del finanziamento; (x) in ogni caso, le "commissioni di intermediazione" rappresentano una componente di costo dovuta a terzi e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione della sentenza "Lexitor"; (xi) la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha omesso di pronunciarsi sull'art. 6-bis, comma 3, lett. b), DPR n. 180/1950, che rinvia alle disposizioni di trasparenza adottate dalla Banca d'Italia: queste ultime, ad oggi vigenti e non soggette ad alcuna rettifica, confermano la distinzione tra costi up front, non rimborsabili in caso di anticipata estinzione, e costi recurring, ristorabili; (xii) la sentenza della CGUE, C-555/21 del 09/02/2023 (riguardante il credito immobiliare) ha ridefinito la portata applicativa della precedente Lexitor, affermando il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione dei soli costi di natura recurring e non anche di quelli up front. L'intermediario ha quindi concluso chiedendo in via principale, il rigetto del ricorso ed in via gradata, "di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, posto l'avvenuto rimborso, in favore del ricorrente, di tutte le voci di costo previste ex contracto".

## DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Passando, quindi, all'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che -

come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. In proposito, si richiama quanto da ultimo affermato dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023): "A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati". L'eccezione deve, pertanto essere respinta.

Venendo ora al merito della vicenda dedotta in atti, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 44 rate sulle 96 complessive e l'intermediario non ha contestato la circostanza. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria e copia integrale del contratto, sottoscritto il 5.10.2017 da cui risulta, come già detto, l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva in qualità di agente in attività finanziaria (l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha fornito evidenza del pagamento del compenso riconosciuto all'agente intervenuto per l'attività svolta in relazione al finanziamento controverso, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di "commissioni rete esterna").

Ciò premesso va detto che le commissioni contrattuali sono classificate come segue dal Collegio di Torino (cfr. decisione n. 591/2025) anche sulla base degli orientamenti condivisi di alcuni Collegi: Spese di istruttoria: recurring, Commissioni di attivazione: recurring; Commissione rete esterna: up front e Commissioni di gestione: recurring (come da contratto). Per completezza di trattazione, poi, va considerato che nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente, in sede di riscontro al reclamo, la somma di € 481,67 (comprensiva degli interessi legali) a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione", alle "spese di istruttoria" ed alle "commissioni rete esterna", determinato applicando il criterio della curva degli interessi ed allegando la prova della disposizione di bonifico del 09/08/2024 nonché che, sempre nelle controdeduzioni l'intermediario ha altresì dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente, con successiva missiva del 12/03/2025, la somma di € 645,11 (comprensiva degli interessi legali e del contributo di € 20,00 alle spese della procedura) a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni rete esterna", quantificato applicando il criterio della curva degli interessi. A comprova del rimborso, la parte resistente ha allegato



evidenza della disposizione di bonifico risalente al 13.3.2025; nondimeno, però, la parte ricorrente non ha confermato la ricezione di tali somme. Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene, pertanto, il seguente risultato.

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	5,00%						
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%						
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,36%						
rate pagate	44	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione		944,99		Recurring	54,17%	511,87			511,87
Commissioni di gestione		3.017,24		Recurring	54,17%	1.634,34	1.634,76	-0,42	
Spese di istruttoria / notifica		480,00		Recurring	54,17%	260,00			260,00
Commissioni rete esterna		1.825,92		Upfront	31,36%	572,62			572,62
Ulteriori rimborsi (481,67+645,11)							1.126,78		-1.126,78
	Totali	6.268,15							217,29

Campi da valorizzare
Campi calcolati

L'importo come sopra calcolato in € 217,29 (arrotondato ad € 217,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.760,49) in quanto quest'ultima, oltre ad aver calcolato i rimborsi con il criterio del pro rata temporis per tutte le voci di costo, non ha tenuto conto degli ulteriori rimborsi effettuati dall'intermediario. Va accolta la richiesta di liquidazione degli interessi legali dalla data del reclamo mentre va respinta la richiesta di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva (ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 1718/2025 "Quanto, infine, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, seguito alla nota decisione n. 3498/2012 del Collegio di Coordinamento, questa è fondata solo nella misura in cui la particolare complessità della controversia abbia reso necessaria l'assistenza di un legale (Coll. Bologna, dec. 2150/2023). Al riguardo, come sopra già affermato, il Collegio ritiene che le stesse non siano ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto"). La richiesta della parte ricorrente di vedersi rimborsare le rate trattenute in eccesso, va infine respinte non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo (cfr. Collegio di Torino n. 3119/2023: "La domanda di restituzione delle "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza" non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 12922 del 21 luglio 2020)" ed in generale, decisione n. 7716/2017 del Collegio di coordinamento).

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 217,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA